

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

## CAPITOLATO SPECIALE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE E GESTIONE DI SPAZI PER COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASST MELEGNANO E MARTESANA PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 60 MESI.**

**CIG A0141C26B1.**

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

<b>PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO.....</b>	<b>4</b>
<b>1. OGGETTO DEL CONTRATTO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>4</b>
2.1 Variazione del numero di spazi chiusura dei locali e conseguente eventuale variazione del canone concessorio .....	5
2.2 Condizioni di esercizio della concessione .....	6
2.3 Limiti alla concessione .....	8
<b>3. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>10</b>
3.1 Periodo di prova, proroga e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. ....	10
<b>4. CANONE CONCESSORIO/ROYALTY E FATTURAZIONE.....</b>	<b>11</b>
4.1. Aggiornamento Canone in relazione all'aumento/diminuzione del numero degli spazi previsti ...	13
<b>5. REVISIONE PREZZI .....</b>	<b>13</b>
<b>6. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>14</b>
<b>7. CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEL PERIODO DI VIGENZA. ...</b>	<b>15</b>
<b>8. RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)</b>	<b>15</b>
<b>9. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>16</b>
<b>10. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.....</b>	<b>17</b>
<b>PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO .....</b>	<b>18</b>
<b>11. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO .....</b>	<b>18</b>
<b>12. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI .....</b>	<b>18</b>
<b>13. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....</b>	<b>19</b>
<b>14. PENALITÀ.....</b>	<b>20</b>
<b>15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>21</b>
15.1. Clausola risolutiva espressa .....	21
15.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto .....	23
<b>16. RECESSO UNILATERALE.....</b>	<b>23</b>
16.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante .....	23

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

16.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente .....	24
16.3. Convenzioni centralizzate .....	24
<b>17. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ .....</b>	<b>24</b>
<b>18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE .....</b>	<b>25</b>
<b>19. CLAUSOLA DI ADESIONE SUCCESSIVA .....</b>	<b>27</b>
<b>20. SPESE CONTRATTUALI .....</b>	<b>28</b>
<b>21. CONTROVERSIE .....</b>	<b>28</b>
<b>22. RINVIO AD ALTRE NORME .....</b>	<b>29</b>
<b>23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679</b>	<b>29</b>

Allegato 1: "Norma di contratto T&T"

Allegato 2: "Presidi e strutture ASST Melegnano e Martesana"

Allegato 3: "Stima dei costi della sicurezza"

Allegato 4 "Schema Piano economico finanziario"

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

## PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO

### 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e Martesana intende esperire, una procedura aperta, ai sensi degli artt. 14 e 71 del d. lgs 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto la concessione e la gestione di spazi per comunicazioni pubblicitarie all'interno e all'esterno delle varie strutture aziendali, per un periodo di vigenza del contratto di 60 mesi, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Fatto salvo quanto disposto in materia di variazione degli spazi, l'ASST Melegnano e Martesana mette a disposizione n. 100 spazi destinati alla pubblicità all'interno e all'esterno delle proprie strutture, più dettagliatamente indicati nel documento **Allegato 2**.

L'ASST si riserva la facoltà di ridefinire il numero degli spazi in concessione, in aumento o in diminuzione rispetto a quelli sopra indicati, in ragione di nuove esigenze organizzative o mutate disponibilità strutturali ed ogni eventuale successiva variazione sarà disciplinata a norma dell'art. 2 del presente Capitolato Speciale.

### 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'ASST Melegnano e Martesana, per eventuali comprovate esigenze organizzativo-istituzionali, si riserva la più ampia facoltà di individuare, possibilmente in accordo con il gestore, spazi alternativi a quelli indicati, senza che il concessionario possa avanzare diritti o pretese di sorta.

Il concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni, individuando spazi ritenuti idonei, che verranno concordati con l'Azienda concedente.

Per la definizione del bacino di utenza potenziale della concessione di cui trattasi si forniscono i seguenti dati a carattere puramente indicativo (dati aggiornati al primo semestre 2023):

Presidio Ospedaliero	n. dipendenti	n. posti letto
VIZZOLO PREDABISSI	852	340
MELZO	342	205
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	368	165

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Distretto	Comuni	Popolazione
VISCONTEO	Basiglio - Binasco - Casarile - Lacchiarella- Locate di Triulzi - Noviglio - Opera - Pieve Emanuele - Vernate – Rozzano - Zibido S. Giacomo.	123.692
SUD EST MILANO	Carpiano - Cerro al Lambro - Colturano - Dresano - Melegnano - San Donato M. - San Giuliano M.- San Zenone Al L. - Vizzolo P.	110.910
ADDA	Basiano - Cassano d/A - Grezzago - Inzago – Liscate – Melzo – Pozzuolo Martesana – Settala – Truccazzano – Vignate – Masate - Pozzo d/A - Trezzano Rosa - Trezzo s/A - Vaprio d/A.	126.305
ALTA MARTESANA	Bellinzago Lombardo - Cambiagio - Gessate – Pessano con Bornago – Bussero – Cassina de 'Pecchi – Gorgonzola – Carugate – Cernusco sul Naviglio.	121.750
BASSA MARTESANA - PAULLESE	Paullo - Tribiano – Mediglia – Pantigliate – Rodano - Peschiera Borromeo – Pioltello - Segrate – Vimodrone.	149.067

L'operatore economico concessionario svolge l'attività oggetto di concessione in piena autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, assumendosi totalmente il rischio di impresa e manlevando L'ASST Melegnano e Martesana da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbe derivare dall'esercizio delle attività in oggetto.

La gestione dell'attività oggetto di concessione viene svolta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario, che ne assume tutti i rischi d'impresa.

I proventi delle attività sono incamerati direttamente dal Concessionario che provvede autonomamente a tutte le incombenze fiscali e amministrative che ne conseguono.

L'affidamento comporterà la totale assunzione in capo al concessionario di qualsivoglia responsabilità connessa e conseguente alla gestione del servizio in parola.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 2.1, l'aggiudicazione della concessione di cui alla presente gara attribuisce al concessionario un diritto di esclusiva per la gestione degli spazi pubblicitari, ad eccezione di eventuali futuri sistemi di TV Outdoor.

## **2.1 Variazione del numero di spazi chiusura dei locali e conseguente eventuale variazione del canone concessorio**

La Stazione Appaltante può, a seguito di insindacabili valutazioni di ordine organizzativo- gestionale:

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- a) disporre lo spostamento degli spazi e delle relative strutture a spese del concessionario;
- b) procedere con la chiusura dei locali Aziendali e disporre l'apertura di nuovi, secondo le disposizioni vigenti;
- c) ridurre o aumentare il numero degli spazi messi a disposizione: per ogni spazio pubblicitario eccedente i 100 stabiliti da contratto, la tariffa applicata sarà pari all'1% dell'offerta presentata.

## 2.2 Condizioni di esercizio della concessione

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) individua all'interno delle aree aziendali, gli spazi ritenuti idonei, nel rispetto delle norme del presente Capitolato Speciale nonché delle direttive impartite dalla direzione aziendale. Risulta pertanto obbligatorio il sopralluogo da parte dell'Operatore Economico partecipante, ai fini della presa visione del layout degli spazi delle strutture aziendali.

Per l'esecuzione di ogni intervento finalizzato al montaggio/smontaggio dei prodotti pubblicitari l'operatore economico aggiudicatario dovrà prendere contatti con il Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero con la struttura aziendale espressamente incaricata dal medesimo Direttore dell'esecuzione e potrà intervenire solo a seguito di apposita autorizzazione.

Ai fini di un opportuno controllo del servizio oggetto della concessione, si chiede una rendicontazione puntuale tramite utilizzo di piattaforma web (concordata con l'ASST) con indicazione dei prodotti pubblicitari per ogni sede Aziendale con relativo n. di registrazione della singola bacheca.

Sono a totale carico dell'operatore economico concessionario l'organizzazione e gli oneri inerenti le attività di seguito elencate a mero titolo esemplificativo:

- a) provvedere, con propria organizzazione e spese, alla ricerca, promozione ed acquisizione di ordini di pubblicità;
- b) occuparsi dell'individuazione e della gestione degli inserzionisti, curandone la relativa rotazione;
- c) concludere a proprio nome i relativi contratti, sostenendo tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti alla gestione e stipula dei contratti;
- d) sostenere le imposte/tasse comunali e provvedere a tutti i relativi adempimenti;
- e) curare la scelta e la realizzazione dei messaggi e dei materiali pubblicitari nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato Speciale e di eventuali successive disposizioni dell'Azienda concedente;
- f) richiedere la preventiva autorizzazione all'Azienda concedente per l'inserimento dei messaggi pubblicitari;

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- g) pianificare in accordo con l'Azienda concedente le fasi temporali, il numero e il tipo di spazi da utilizzare per l'inserimento di messaggi pubblicitari;
- h) sostenere il costo di realizzazione dei materiali pubblicitari e dei prodotti pubblicitari;
- i) provvedere a proprie spese, compresi eventuali oneri tributari, alla fornitura, al montaggio, all'eventuale spostamento, alla manutenzione, alla gestione, all'ammodernamento, allo smontaggio di tutti i cartelli/impianti fissi e mobili;
- j) provvedere a proprie spese all'eventuale rimozione e smaltimento di tutti i cartelli/impianti fissi e mobili attualmente presenti all'interno delle strutture;
- k) provvedere a proprie spese al ripristino degli spazi nel caso di rimozione dei prodotti pubblicitari e comunque alla scadenza del contratto;
- l) provvedere all'inserimento, alla gestione, all'aggiornamento, alla programmazione e alla rimozione dei messaggi pubblicitari negli appositi prodotti pubblicitari;
- m) provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente cagionati dai prodotti pubblicitari. L'operatore economico dovrà impiegare prodotti pubblicitari che non comportino un aumentato rischio d'incendio. A tal fine i prodotti dovranno essere valutati e approvati dalla S.C. Tecnico Patrimoniale e dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASST Melegnano Martesana;
- n) nominare un referente del contratto di concessione cui l'Azienda concedente possa far riferimento;
- o) numerare progressivamente tutte le bacheche oggetto del contratto.

Il concessionario dovrà:

1. attenersi alle direttive che verranno impartite dall'ASST nell'intento di non recare intralcio all'attività della stessa, rispettando la disciplina aziendale circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro;
2. garantire l'esecuzione di:
  - a. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro un termine di 10 giorni dalla richiesta;
  - b. interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro un termine di 18 ore dalla richiesta;

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- c. immediato intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in caso di pericolo per le persone, strutture o cose presenti nelle strutture;
3. dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi;
4. consegnare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio tesserini di riconoscimento contenenti l'indicazione delle generalità dell'impresa di appartenenza, nonché il nominativo e la foto del dipendente/lavoratore.

Alla scadenza del termine di concessione oggetto del presente Capitolato il Concedente provvederà a proprie spese alla rimozione totale delle strutture fisse e mobili per l'affissione e diffusione di messaggi pubblicitari, degli impianti, degli arredi utilizzati, della strumentazione di qualsiasi natura installata, provvedendo inoltre a proprie spese al ripristino degli spazi.

### **2.3 Limiti alla concessione**

Fermo restando i limiti generali imposti dalla legge, in particolare a tutela dell'interesse pubblico, il Concedente, nell'attività di raccolta pubblicitaria dovrà rispettare la normativa ed il Codice di Autodisciplina che attualmente regolano il settore pubblicitario, impegnandosi formalmente a non trattare pubblicità che possa andare contro la morale corrente ed il comune senso del pudore.

Non possono comunque essere oggetto di pubblicità le materie di seguito elencate e comunque tutto ciò che non risulta preventivamente autorizzato dall'azienda concedente:

1. attività vietate in Italia da leggi penali o dalla Costituzione;
2. editoria e propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
3. produzione, distribuzione di bevande alcoliche e superalcoliche;
4. servizi di onoranze funebri;
5. prestazioni mediche e infermieristiche;
6. tabacco, sigarette elettroniche, droghe o attività ad essi anche indirettamente collegate;
7. armi, esplosivi o altri strumenti di violenza;
8. attività di carto-chiromanzia, magia, occultismo, chat line ed altri analoghi servizi;

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

9. gioco d'azzardo, case di gioco, gratta e vinci e similari;
10. editoria, spettacoli, prodotti, pubblicità e proiezioni a contenuto pornografico o vietato ai minori, sexy shop;
11. attività finanziarie, leasing, prestiti, mutui e altri prodotti/servizi similari, servizi di tutela legale;
12. attività in concorrenza con l'ASST.

Si ritiene inoltre inopportuno, e quindi vietato, che siano pubblicizzate iniziative volte a promuovere l'esecuzione gratuita di test per individuare uno specifico problema sanitario e il dispositivo o prodotto in grado di risolvere l'infermità riscontrata. L'ASST Melegnano Martesana si riserva di definire in seguito ulteriori esclusioni.

Tutti i messaggi pubblicitari dovranno obbligatoriamente riportare in modo ben visibile e chiaro:

- la dicitura "Spazio pubblicitario a pagamento"

- numerazione univoca e progressiva.

L'ASST Melegnano e Martesana ha facoltà di richiedere l'eliminazione di uno spazio pubblicitario preventivamente autorizzato, con o senza il cartello pubblicitario in quel momento affisso, per motivi legati all'attività istituzionale, senza dover giustificare la richiesta.

I messaggi pubblicitari non possono comunque essere collocati all'interno dei locali del servizio d'emergenza, del pronto soccorso (ad esclusione delle sale d'attesa esterni agli ambulatori del pronto soccorso), dei consultori, della rianimazione, delle camere di degenza ospedaliera, delle sale operatorie, dei servizi/reparti hospice, dei servizi di psicologia, dei servizi/reparti psichiatrici, dei reparti di neuropsichiatria e neuropsichiatria infantile, dei centri di salute mentale, dei corridoi dei reparti (non rientrano nel concetto di corridoio le sale di attesa, ove la pubblicità è consentita), degli ambulatori, delle camere mortuarie, degli interni degli ascensori.

L'Azienda concedente si riserva di individuare altri spazi dove non sarà possibile affiggere messaggi pubblicitari. Il Concessionario dovrà preventivamente fornire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di ciascuna Azienda Ospedaliera la bozza dei messaggi pubblicitari che saranno affissi negli spazi di cui sopra per la concessione della relativa autorizzazione.

L'Azienda concedente potrà rifiutare la pubblicazione di qualsiasi messaggio pubblicitario che appaia illecito, illegittimo o anche semplicemente inopportuno, e quando ritenga che dalla stessa possano derivare situazioni

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

di conflitto di interessi o di danno all'immagine del concedente medesimo. Le strutture aziendali sopraccitate dovranno comunicare per iscritto al Concessionario il rifiuto e/o le modifiche, integrazioni e/o richieste di cambiamento del messaggio pubblicitario entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della preventiva comunicazione scritta da parte dell'operatore economico. In mancanza di tale comunicazione, il messaggio pubblicitario si riterrà definitivamente approvato ed il Concessionario potrà procedere alla relativa pubblicazione.

Nel caso in cui il concessionario dovesse pubblicare materiale non autorizzato e facente parte delle categorie delle materie sopra elencate, lo stesso incorrerà nell'applicazione di penali che verranno maggiorate nel caso in cui, entro 6 h dalla segnalazione dell'Ente concedente, non abbia provveduto alla rimozione del contenuto segnalato. Qualora sia l'Ente a dover procedere con la rimozione, la penale sarà maggiorata.

### **3. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Fatti salvi i casi specificamente di seguito disciplinati di recesso, risoluzione o cessazione anticipata del contratto, il contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura avrà una durata complessiva di 60 mesi, decorrenti dalla data indicata da parte dei competenti uffici della ASST Melegnano Martesana.

#### **3.1 Periodo di prova, proroga e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.**

Il contratto ha durata di 60 mesi a decorrere dalla data di decorrenza del contratto (indicata nella comunicazione di aggiudicazione), previo superamento del periodo di prova della durata di 6 (sei) mesi fatta salva la possibilità di esercitare l'opzione di prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs.36/2023, mediante adozione di apposito provvedimento, per un periodo di ulteriori 12 mesi, per una durata massima complessiva del contratto di 72 (settantadue) mesi.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per il Concessionario, mentre per l'Azienda concedente la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all'esecutività del provvedimento di aggiudicazione, nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

In occasione della scadenza del contratto, sarà facoltà di ciascuna Azienda concedente richiedere la proroga del rapporto contrattuale per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non superiore a 6 mesi alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato Speciale ed alle condizioni economiche offerte in sede di gara.

Ciascun contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva in subordine di esito negativo di un periodo di prova di 6 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio per entrambe le ASST della fase erogativa del servizio. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale sopra disciplinata. Entro il termine di 90 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova (6 mesi), il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), supportato dagli uffici competenti delle ASST precedenti, con riferimento a ciascun contratto redigerà una relazione in merito all'idoneità complessiva del servizio.

Nel caso in cui l'esito del periodo di prova dovesse risultare negativo il RUP provvederà a:

- acquisire apposita relazione del DEC dalla quale si evincano gli elementi comprovanti la inadeguatezza del servizio erogato, previo esperimento da parte del DEC di adeguato contraddittorio nei modi e termini disciplinati al successivo art. 19.1;
- comunicare al concessionario, entro il termine massimo di 90 giorni dalla scadenza del periodo di prova, l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;
- affidare la concessione ad altro operatore, utilizzando, ove possibile ed opportuno, la graduatoria della procedura concorsuale.

Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 cc.. All'operatore uscente non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di valorizzazione delle prestazioni effettivamente erogate fino alla data indicata per la definitiva cessazione del servizio. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l'ASST Melegnano e Martesana si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale. L'operatore "uscente" dovrà in ogni modo garantire l'erogazione del servizio sino alla data di subentro del nuovo operatore economico.

#### **4. CANONE CONCESSORIO/ROYALTY E FATTURAZIONE**

Il concessionario dovrà corrispondere all'ASST Melegnano e della Martesana:

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

1. un canone annuo il cui importo risulterà essere fissato in sede di aggiudicazione;
2. un importo pari al 5% (cinque percento) del fatturato annuo (al netto di IVA e di imposte/tasse comunali), derivante dai contratti stipulati con i vari inserzionisti.

Il canone annuo dovrà essere versato al Tesoriere della ASST Melegnano e Martesana in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo (per ciascun trimestre il pagamento della rata di canone dovrà essere versata entro il giorno 15 del primo mese del trimestre; a mero titolo esemplificativo: per il 1° trimestre - gennaio, febbraio e marzo - versamento entro e non oltre il 15 gennaio).

L'importo accessorio pari al 5% (cinque percento) del fatturato annuo (al netto di IVA e di imposte/tasse comunali), derivante dai contratti stipulati con i vari inserzionisti, dovrà essere comunicato dal Concessionario al Direttore dell'Esecuzione del contratto entro 20 giorni successivi dalla scadenza dell'anno di vigenza del contratto preso in considerazione e dovrà essere corrisposto entro 15 giorni dal ricevimento della fattura emessa dalla ASST Melegnano e Martesana.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire in esclusiva gli spazi destinati alla pubblicità su cartellonistica all'interno delle strutture dell'Azienda concedente e di sfruttarlo economicamente.

Il canone è comprensivo di tutti gli oneri relativi all'occupazione degli spazi in argomento.

La S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità Economico Finanziaria dell'Azienda concedente emetterà fattura attiva trimestrale anticipata a carico del Concessionario per l'introito del canone concessorio.

I pagamenti dovranno avvenire a favore di:

**ASST Melegnano e Martesana**

**Via Pandina 1, 20070 Vizzolo Predabissi (MI)**

**C.F. e P.I. 09320650964**

Dal 31° giorno, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 verranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista dal richiamato decreto.

L'IVA, nella misura di legge, ed altri eventuali oneri fiscali derivanti dal servizio saranno a carico del concessionario.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Il corrispettivo sarà soggetto a rivalutazione annua, trascorsi 12 mesi dall'inizio della concessione, nella misura non inferiore alla variazione dell'indice ISTAT. Il mese di riferimento è quello di avvio dell'esecuzione del contratto.

#### **4.1. Aggiornamento Canone in relazione all'aumento/diminuzione del numero degli spazi previsti**

Costituisce importo posto a base d'asta il "prezzo" unico unitario annuo per singolo spazio fissato in € 380,00 Iva esclusa per una quantità complessiva di 100 spazi. Per ogni spazio pubblicitario eccedente i 100 stabiliti da contratto, la tariffa applicata sarà pari all'1% dell'offerta presentata.

## **5. REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/bene superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, da dimostrare con la produzione di apposita documentazione dalla quale si evinca chiaramente la variazione del costo del servizio/bene rispetto al periodo di presentazione dell'offerta, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, nella conclamata impossibilità dell'operatore economico di produrre i documenti di cui sopra e previo nulla osta da parte della Stazione Appaltante, potranno essere utilizzati gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Pertanto, decorso il primo anno di contratto, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione del costo del servizio/bene, superiore al cinque per cento, l'appaltatore avrà la facoltà di richiedere una revisione del prezzo medesimo, indicando le condizioni di natura oggettiva che ne hanno determinato l'aumento.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata alla S.C. Gestione Acquisti di ciascuna Azienda precedente nei 30 giorni antecedenti la scadenza annuale del contratto e non potrà avere effetti retroattivi rispetto alla data di richiesta. La revisione potrà essere riconosciuta solo dall'avvio di ciascuna annualità di servizi/fornitura.

La mancata richiesta di revisione prezzi, presentata nei termini sopraindicati, non potrà essere avanzata negli anni successivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Il Responsabile Unico del Progetto, supportato dal D.E.C., condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

L'istruttoria terrà conto dell'indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica o altri indici compatibili con la natura del contratto) relativo alla media dell'anno precedente, ovvero ai prezzi di riferimento ove esistenti, nonché alle risultanze eventualmente ottenute direttamente dal Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 90 (novanta) giorni con provvedimento motivato.

Si precisa che trattandosi di autonomi contratti sottoscritti da ciascuna ASST, l'operatore economico dovrà provvedere a formulare specifica istanza di revisione riferita al singolo contratto stipulato, la cui istruttoria conseguente sarà svolta in modo indipendente dal Responsabile Unico del Progetto dell'Ente.

## 6. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

**Opzione di proroga del contratto:** la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna ad accettare, senza possibilità di eccezione alcuna, la facoltà della Stazione Appaltante di attivare l'opzione di proroga del contratto.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 189 comma 1 lettera a) del Codice:** la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per quanto attiene a tipologia e quantità di prestazioni. L'ASST, in ragione di modificate o emergenti necessità, potrà integrare/modificare l'oggetto del contratto con

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

riferimento ai richiamati elementi applicando le condizioni economiche risultanti in sede di procedura di gara, secondo il processo di aggiornamento del canone disciplinato all'art. 4.1, entro il limite di incremento o di riduzione del 30% del valore complessivo del contratto calcolato sia per il primo periodo contrattuale di 60 mesi che per l'eventuale opzione di proroga per i successivi 12 mesi.

**Clausola di rinegoziazione:** ai sensi dell'art. 192 del Codice, nel caso in cui si verificano eventi straordinari e imprevedibili al momento di presentazione dell'offerta, non riconducibili all'aggiudicatario, che causino un rilevante e stabile (almeno 6 mesi consecutivi, valutati sull'analogo periodo dell'anno precedente) mutamento delle condizioni di mercato e del contesto economico di riferimento, o per altre circostanze non predeterminabili, è ammessa la facoltà per l'operatore economico di richiedere la revisione delle condizioni contrattuali per quanto attiene tipologia, quantità di prestazioni e corrispettivi. Il procedimento di revisione è avviato su istanza di parte al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto e verrà concluso dalla Stazione appaltante entro 90 giorni. L'aggiudicatario si impegna a fornire adeguata documentazione dalla quale si evincano chiaramente i fattori e le circostanze impreviste che hanno determinato l'avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, e a soddisfare qualsiasi richiesta integrativa dell'ente. La richiesta di documentazione sospende il termine sopra riportato.

## **7. CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEL PERIODO DI VIGENZA.**

Alla scadenza naturale del periodo di vigenza contrattuale il Contraente dovrà porre in essere le condizioni per il subentro nel servizio dell'eventuale nuovo operatore economico aggiudicatario, garantendo la collaborazione necessaria per agevolare le attività di trasferimento e assicurando il rispetto di modi e tempi convenuti con i Referenti delle ASST.

Il Contraente dovrà inoltre presentare, sempre a titolo gratuito, un report integrale dei dati relativi all'oggetto della concessione, tramite supporto della piattaforma web già utilizzata durante la vigenza del contratto.

## **8. RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)**

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti l'operatore

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

economico. Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico.

L'ASST designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 49/2018. Il DEC si farà carico di coordinare le diverse articolazioni aziendali specificamente competenti per ciascun singolo e differente aspetto inerente gli elementi del contratto.

## **9. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

I servizi erogati saranno verificati e controllati dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello qualitativo delle prestazioni erogate ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, i suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento in merito:

- al rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate all'interno del presente Capitolato, dell'offerta tecnica e del contratto sottoscritto tra le parti;
- al raggiungimento degli obiettivi direttamente connessi con lo scopo del contratto di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

È facoltà dell'ASST Melegnano e Martesana:

- richiedere la predisposizione di rendicontazioni riassuntive delle prestazioni eseguite di qualsiasi natura e in qualsiasi momento di vigenza contrattuale;
- richiedere la predisposizione di prospetti mensili per il controllo della regolare esecuzione delle attività contenenti il riepilogo mensile delle prestazioni eseguite.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

## 10. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

Il contraente si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente Capitolato.

Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto nonché ogni attività e fornitura che si rendessero necessarie per l'attivazione degli stessi o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.

Al termine del contratto il Contraente:

- dovrà consegnare all'ASST, a titolo gratuito, tramite utilizzo di piattaforma web, un report integrale dei dati relativi all'oggetto della concessione, tramite supporto della piattaforma web già utilizzata durante la vigenza del contratto.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

## PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### 11. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico contraente è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 106 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

### 12. RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'operatore economico, con riferimento a ciascun contratto sottoscritto, risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. L'operatore economico contraente dovrà contrarre, ovvero essere titolare di apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto per un importo non inferiore a euro 1.000.000,00.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia a ciascuna Azienda contraente a semplice richiesta. Ciascuna Azienda concedente sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il concessionario nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che il concessionario dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti delle Aziende concedenti, in particolare, in conseguenza di furti.

L'operatore economico concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dalle strutture ed impianti impiegati, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'Azienda, o a terzi, per fatto dell'operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto ciascuna Azienda concessionaria da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio,

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la necessaria copertura assicurativa contro danni procurati ai locali o a terzi dalle strutture ed impianti, fatte salve le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'Azienda.

ASST Melegnano e della Martesana effettuerà le verifiche di competenza sull'operatore economico contraente relative all'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a) del T.U. D.Lgs. n. 81/2008.

L'ASST fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'impresa appaltatrice e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I Responsabili dell'operatore economico aggiudicatario:

- coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto;
- coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

A tal proposito la stima degli oneri per la sicurezza è inserita nell'Allegato 3 al presente Capitolato. Dopo l'aggiudicazione costi della sicurezza saranno rimodulati sulla base degli apprestamenti che le parti riterranno necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività in concessione.

### **13. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. Ove l'ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

#### **14. PENALITÀ**

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara.

L'ASST Melegnano e Martesana tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, verifica periodicamente la regolarità del servizio ed il puntuale rispetto delle norme di legge e disposizioni contrattuali previste nel presente Capitolato e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Il Concessionario dovrà adempiere alle prescrizioni comunicate dal Direttore dell'esecuzione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, trasmessa al Concessionario via PEC.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, l'ASST provvederà a contestarle, per iscritto, al Concessionario affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Al Concessionario verrà concesso un termine non inferiore a 10 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni.

Il Concessionario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la corresponsione del canone concessorio. Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera concedente e devono essere adeguatamente motivate.

In caso di inosservanza delle norme contrattuali l'ASST Concedente ha la facoltà di applicare apposite penalità, previa contestazione dell'addebito al concessionario e valutazione delle eventuali controdeduzioni da esso avanzate entro il termine sopraindicato.

L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla comunicazione di irrogazione della medesima; in caso di mancato rispetto di detto termine l'ASST si riserva di incamerare, l'intero deposito cauzionale prestato dall'operatore economico aggiudicatario.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'ASST non coperto dall'importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per ciascun accertato inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'operatore economico concessionario, che singolarmente non configurino causa di risoluzione del contratto, l'ASST applicherà:

- una penale di importo pari ad € 1.500,00 nel caso in cui il Concessionario dovesse pubblicare materiale non autorizzato e facente parte delle categorie delle materie elencate nel paragrafo 2.3;
- una penale di importo pari ad € 2.500,00 nel caso in cui il Concessionario dovesse pubblicare materiale non autorizzato e facente parte delle categorie delle materie elencate nel paragrafo 2.3, non provvedendo entro 6 h dalla segnalazione alla rimozione del contenuto.
- una penale di importo pari ad € 3.000,00 nel caso in cui l'Ente concedente dovesse rimuovere autonomamente il contenuto illecito segnalato.

L'applicazione di tre penalità autorizza l'ASST Melegnano e Martesana a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

L'ASST Melegnano e Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

## **15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **15.1. Clausola risolutiva espressa**

Al verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) ingiustificato ritardo nell'avvio dell'erogazione del servizio;
- b) Ritardo nel pagamento di quanto dovuto (canone/5% del fatturato) superiore a 60 giorni rispetto al termine fissato al precedente art. 4;

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

- c) mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ciascuna Azienda contraente;
- d) applicazione di tre penalità comminate ai sensi del precedente articolo 15, in ragione di inadempimento di norme di legge o disposizioni contrattuali;
- e) inadempimento degli obblighi contrattuali dal quale siano derivati gravi danni a cose o persone ovvero danni economici e/o di immagine all'Asst Concedente;
- f) violazione delle norme di legge in materia di retribuzione, previdenza, assistenza, salute e sicurezza sul lavoro.
- g) Mancato richiamo esplicito e/o mancata trascrizione nel subcontratto della clausola di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 10% del valore del sub-contratto affidato e comunque non inferiore a € 500,00 – Modalità di applicazione per ogni evento accertato a carico dell'affidante del sub-contratto;
- h) Ritardo nell'invio della Scheda T&T (Trasparenza e Tracciabilità): 1‰ del valore del sub contratto fino alla concorrenza del 5% del sub-contratto – Modalità di applicazione: Per ogni giorno di ritardo accertato a carico sia dell'affidante che dell'affidatario del sub-contratto
- i) Dichiarazione di informazioni non veritiere nella Scheda T&T: Da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del sub-contratto – Modalità di applicazione: Per ogni evento accertato a carico sia dell'affidante che dell'affidatario del sub-contratto

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause, ciascuna Azienda si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dall'operatore economico aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ciascuna Azienda ha facoltà di esercitare il diritto di risoluzione senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 15 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

### **15.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto**

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente articolo e a quanto previsto all'art. 190, D. Lgs. n. 36/2023, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art., provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

## **16. RECESSO UNILATERALE**

### **16.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante**

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali “riforme” del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, con un preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

#### **16.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente**

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 123, D. Lgs. n. 36/2023, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo articolo.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 2 del succitato articolo 123, D. Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni.

#### **16.3. Convenzioni centralizzate**

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di forniture/servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Documento, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

### **17. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ**

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel “Codice di comportamento dei dipendenti” di ciascuna Azienda. A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il “Codice di comportamento dei dipendenti” e il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale di ciascuna ASST e sul sito della Regione Lombardia. L’operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il *Codice di comportamento dei dipendenti* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

## **18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE**

L’operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati all’ASST contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

<b>Subcontratto</b>	<b>Subcontraente</b>
<b>Tipologia:</b> non sensibile	<b>Ragione sociale:</b> non sensibile
<b>Oggetto:</b> non sensibile	<b>Indirizzo:</b> non sensibile
<b>Importo:</b> non sensibile	<b>Codice Fiscale / P. IVA:</b> non sensibile
<b>Data stipula:</b> non sensibile	<b>Iscrizione CCIAA:</b> non sensibile
<b>Durata prevista:</b> non sensibile	<b>IBAN c/c dedicato:</b> sensibile
	<b>Persona delegata ad operare:</b> sensibile

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità" allegata al presente Capitolato (**Allegato 8**).

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

## 19. CLAUSOLA DI ADESIONE SUCCESSIVA

Coerentemente a quanto disposto dalla L.R. 23/2015 avente ad oggetto “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della L.R. 33/2009”, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, gli Enti e le Aziende facenti parte del Consorzio per gli Acquisti degli Enti Sanitari Pubblici di Milano (CAESP) di seguito indicati:

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

ASST Fatebenefratelli Sacco

ASST Santi Paolo e Carlo

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

ASST Nord Milano

ASST Ovest Milanese

ASST Rhodense

ASST Melegnano e della Martesana

ASST di Lodi

Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

avranno facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario durante il primo periodo di vigenza del contratto dell'ASST Mandataria, l'erogazione della fornitura in parola, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale ed alle condizioni economiche offerte in gara, fino ad un valore massimo **pari al 200% dell'importo del contratto per la sua durata massima, comprensiva del primo periodo contrattuale di 60 mesi, delle proroghe delle modifiche ai sensi dell'art 6 del presente Capitolato.** L'adesione

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

successiva da parte altre degli enti sanitari comporterà, per le parti contraenti, gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda accogliere le eventuali richieste che dovessero sopravvenire in tal senso, dovrà espressamente specificarlo nella domanda di partecipazione di cui all'Allegato A del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla documentazione amministrativa. Nel caso in cui detta dichiarazione non venga espressa nei termini sopra precisati, sarà considerata tacitamente accettata dall'Impresa la possibilità di successiva adesione alla procedura da parte degli Enti sopra indicati.

In ogni caso, si precisa che l'ASST non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si verranno a costituire tra l'aggiudicatario e gli Enti sanitari contraenti restando, la stessa, del tutto estranea al riguardo.

## **20. SPESE CONTRATTUALI**

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'operatore economico fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Ente contraente, se dovuta, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 225, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico provvederà a rimborsare alla Azienda le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'ASST provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.

## **21. CONTROVERSIE**

Ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

## 22. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale e dal contratto di concessione, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 36/2023 e nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

## 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST Melegnano e Martesana è il seguente soggetto:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY S.r.l.	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ASST di Lodi è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
interno	09322180960	Piazza Ospitale, 10	26900	Lodi	Dott.ssa Maria Francesca Fasano

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Documento Unico di Procedura, l'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Melegnano e Martesana**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Documento, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 UE e Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III art. 15 del Regolamento.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ugo Bellavia